

STATUTO 2019

1. Nome, sede, scopo e struttura

1.1 Nome e sede Il Retriever Club Svizzera (di seguito RCS) è un'associazione ai sensi dell'Articolo 60 segg. del Codice civile svizzero con sede a Berna. Il RCS ha un indirizzo postale, che è il seguente:

Retriever Club Svizzera, 3000 Berna

Il RCS è una sezione della Società Cinologica Svizzera (SCS) ai sensi dell'Articolo 5 dello statuto SCS.

1.2 Scopo Quale club di razza conforme all'Articolo 5 cpv 1 e 2 dello statuto della SCS, il RCS rappresenta in tutta la Svizzera gli interessi delle razze retriever, cioè

- Chesapeake Bay Retriever
- Curly Coated Retriever
- Flatcoated Retriever
- Golden Retriever
- Labrador Retriever
- Nova Scotia Duck Tolling Retriever

In particolare, il RCS promuove l'allevamento, la diffusione e le razze pure di retriever nonché la loro detenzione, educazione e addestramento in base a cognizioni scientifiche, a un atteggiamento sportivo equo e ai principi della tutela degli animali e della Legge federale sulla protezione degli animali. Inoltre promuove la formazione e la formazione continua degli allevatori e dei detentori di cani.

1.3 Perseguimento dello scopo Il RCS aspira a soddisfare questo compito tramite:

1. Comunicazione delle caratteristiche della razza e degli standard caratteriali delle razze di retriever in collegamento con la SCS (Articolo 3 cpv 3 dello statuto della SCS).
2. Stesura di norme vincolanti per l'ammissione di retriever all'allevamento (norme per la valutazione genetica).
3. Stesura di norme vincolanti per l'allevamento di retriever in conformità con le disposizioni della SCS e controllo del rispetto di tali norme.
4. Promozione dell'addestramento e dell'educazione di retriever per la caccia, nonché stesura dei regolamenti d'esame necessari per i cani da caccia e interni del club, in conformità con le norme della SCS.
5. Promozione dell'addestramento e dell'educazione di retriever in conformità con le disposizioni della SCS sui cani da lavoro.
6. Formazione di giudici per esposizioni, esami, gare, valutazioni caratteriali e attitudinali.
7. Nomina di giudici e aspiranti giudici, ove ciò rientri nelle competenze del RCS.

8. Realizzazione di esposizioni, esami e gare, nonché di altri eventi all'interno del club. Partecipazione a mostre ed eventi della SCS.
9. Consulenza a soci del club in tutte le questioni specifiche della razza, dell'allevamento e di altre questioni cinologiche nonché nei settori dei cani da lavoro e sportivi e dei cani da caccia.
10. Sostegno degli obiettivi della SCS.

1.4 Composizione Il RCS è composto da singoli soci.

1.5 Gruppi regionali Il RCS soddisfa le esigenze locali e regionali dei suoi soci mediante la formazione di gruppi regionali.

2. Soci

2.1 *Come diventare socio*

2.1.1 Domanda d'adesione Al RCS possono aderire persone fisiche e giuridiche.
I minori hanno bisogno del consenso dei genitori o del loro rappresentante legale. Hanno diritto di voto a partire dall'età di 16 anni.
La domanda di adesione può essere fatta per iscritto oppure online.

2.1.1 Ammissione L'ammissione di un nuovo socio compete al Comitato. Chiunque desideri aderire al club deve presentarsi al servizio soci. Con il pagamento della fattura relativa alla quota sociale, il socio è ammesso provvisoriamente. Il Comitato ha il diritto di respingere l'ammissione definitiva entro 3 mesi, senza indicarne i motivi. Se l'ammissione è respinta, l'importo pagato sarà rimborsato.

2.2 *Categorie dei soci*

2.2.1 In generale Il RCS è membro della SCS e dal contributo dei soci paga un contributo associativo per ogni socio, fatta eccezione dei soci onorari e dei veterani. I soci del RCS godono di agevolazioni per determinati servizi ed eventi della SCS.

2.2.2 Soci principali I soci principali sono soci singoli o i referenti di famiglie. Essi pagano il contributo sociale completo. Ricevono tutte le comunicazioni e pubblicazioni del RCS.

- 2.2.3 Membri di famiglie** I membri di famiglie sono ulteriori persone con lo stesso indirizzo di domicilio e che non ricevono comunicazioni o pubblicazioni individuali. Essi pagano un contributo sociale ridotto.
- 2.2.4 Veterani** Le persone che per 25 anni sono state ininterrottamente soci del RCS o di un'altra sezione della SCS, su richiesta del RCS possono essere nominati veterani dalla SCS e ricevono il distintivo di veterani. Questo viene loro consegnato dal Club a nome della SCS (Articolo 17 dello statuto della SCS).
- I veterani SCS sono esonerati dal pagamento del contributo alla SCS e pagano un contributo sociale adeguatamente ridotto. I contributi alla SCS vengono pagati dal RCS.
- 2.2.5 Soci onorari** Le persone che si sono particolarmente distinte per importanti servizi resi alla cinologia o al Club possono essere nominati soci onorari.
- La nomina avviene su proposta del Comitato tramite l'Assemblea generale ed necessita della maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto presenti.
- La nomina di soci onorari può essere proposta anche dal RCS alla SCS.
- I soci onorari sono esonerati dal pagamento del contributo sociale per il RCS e la SCS.
- 2.2.6 Soci liberi** Il Comitato può nominare soci liberi delle persone che si sono particolarmente distinte per importanti servizi resi al Club.
- I soci liberi sono esonerati dal pagamento del contributo sociale. Il contributo alla SCS viene pagato dal RCS.
- 2.2.7 Disabili che** Il Comitato può esonerare dal pagamento del contributo sociale i disabili che posseggono un retriever che funge da cane d'assistenza e le fondazioni che addestrano tali cani.
- Essi sono soci del RCS. Il contributo alla SCS viene pagato dal RCS.

2.3 Diritti e obblighi

- 2.3.1 Diritti** Una volta compiuti 16 anni, hanno lo stesso diritto di voto tutti i membri presenti, i soci onorari e i veterani.
- Non è permesso farsi rappresentare.
- 2.3.2 Agevolazioni** I diritti e le agevolazioni degli associati sono regolati nei vari regolamenti della SCS.
- Di regola, i soci del RCS usufruiscono di agevolazioni presso eventi

del RCS e hanno diritto a tariffe ridotte conformi al regolamento sull'allevamento e sulla valutazione genetica nonché ad altri eventuali regolamenti.

- 2.3.3 Obblighi** Con l'adesione al RCS i soci si impegnano a riconoscere e osservare lo statuto e i regolamenti della SCS e del RCS e a pagare i contributi stabiliti.
- 2.3.4 Contributi dei soci** I contributi dei soci ed eventuali esoneri dal pagamento del contributo vengono stabiliti dall'Assemblea generale ordinaria per l'anno seguente. Le fatture relative alla quota associativa vengono spedite all'inizio dell'anno e devono essere pagate entro 30 giorni. I soci inadempienti ricevono un richiamo.
- I membri del Comitato, delle commissioni permanenti e i redattori degli organi di pubblicazione e i caporedattori del sito web del RCS sono esonerati dal pagamento del contributo di socio.

2.4 Protezione dei dati

- 2.4.1 Collezione di dati** Il RCS raccoglie solo i dati necessari al raggiungimento degli scopi statutari. È responsabilità del Comitato garantire che tutti i dati vengano trattati in modo confidenziale e che non vengano trasmessi a terzi, eccetto nei casi regolati negli Articoli 2.4.2 fino a 2.4.9 che seguono.

Il numero di soci deve essere comunicato alla SCS il 1° gennaio di ogni anno. Il numero di soci costituisce la base per il calcolo dei contributi del club alla SCS. A tal proposito il club può gestire un proprio database dei soci.

I membri del club prendono atto e approvano il fatto che la SCS gestisca un database dei soci per tutte le sezioni conformemente all'Articolo 3 punto 13 dello Statuto della SCS. Il Club è autorizzato a trasmettere annualmente alla SCS i dati dei suoi membri (solo: nome, cognome, genere, data di nascita, indirizzo di domicilio, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e data dell'adesione alla sezione).

La SCS utilizza questi dati per la registrazione e gestione centrale di tutti i soci delle sezioni riconosciute dalla SCS. I dati dei soci non vengono resi noti ad altri terzi. Si applica il regolamento sulla protezione dei dati della SCS.

Ogni socio può richiedere che i suoi dati non vengano gestiti in questo database.

- 2.4.2 Dati sulle persone** Obbligatorie sono l'indicazione
- del nome completo
 - dell'indirizzo (via e n. civico o casella postale)
 - NPA e luogo di domicilio

Sono inoltre desiderati

- Indirizzo di posta elettronica
- Numero telefonico
- la razza dal proprio cane/le razze dei propri cani
- gli interessi e le attività cinologiche

- 2.4.3 Gruppi regionali** Poiché l'appartenenza al RCS è un prerequisito per l'appartenenza ai gruppi regionali e poiché una parte sostanziale delle attività cinologiche del RCS ha luogo nei gruppi regionali, è consentito lo scambio di dati personali, raccolti ai sensi dell'Articolo 2.4.2, tra il RCS e i suoi gruppi regionali.
- 2.4.4 Organi di pubblicazione** È consentita la trasmissione di nomi e indirizzi al servizio di distribuzione degli organi di pubblicazione ufficiali del RCS.
- Il RCS può inviare qualsiasi corrispondenza scritta ai suoi soci anche per via elettronica.
- 2.4.5 Liste dei soci** Le liste dei soci possono essere pubblicate nelle pubblicazioni del RCS, a condizione che non contengano i numeri telefonici o gli indirizzi di posta elettronica. Non è ammessa la pubblicazione in Internet delle liste dei soci.
- Ogni socio ha il diritto di esigere di non essere pubblicato nelle liste dei soci.
- 2.4.6 Sponsor** Il Comitato può consegnare a sponsor importanti nomi e indirizzi postali dei soci, a condizione che
- l'uso degli indirizzi sia regolato contrattualmente
 - l'entità dell'utilizzazioni sia stata stabilita
 - la trasmissione a terze persone sia esplicitamente vietata
- Ogni socio ha il diritto di esigere che il suo indirizzo non venga trasmesso agli sponsor.
- 2.4.7 Dati sui cani** IL RCS ha il diritto di pubblicare i risultati di eventi cinologici come mostre, test e valutazioni genetiche nonché gli esami sulla salute dei cani.
- I nomi dei proprietari o dei conduttori di cani possono essere pubblicati solo se l'autorizzazione a farlo è concessa con l'iscrizione al club.
- 2.4.8 Internet** Non è permesso pubblicare dati dei soci su Internet. Fanno eccezione solo i nomi dei detentori e delle guide di cani, i cui dati sono stati pubblicati su Internet conformemente all'Articolo 2.4.7.

2.5 Cessazione della qualità di socio

- 2.5.1 Cessazione** La qualità di socio dei membri che non hanno pagato il contributo associativo nonostante il sollecito, cessa automaticamente alla fine dell'anno. Sarà riattivata quando saranno stati pagati i contributi associativi in sospeso.
- L'appartenenza all'associazione cessa anche in caso di decesso, uscita, cancellazione o espulsione.
- 2.5.2 Decesso** L'appartenenza delle persone decedute termina immediatamente con la loro morte.

2.5.3 Uscita

L'uscita dall'associazione è possibile solo alla fine dell'anno civile. La disdetta deve essere comunicata per iscritto o via e-mail al servizio soci entro il 31 dicembre (data di ricevimento).

Se la dichiarazione delle dimissioni viene fatta durante l'anno associativo, deve essere pagata la quota di socio per l'intero anno associativo in corso.

Le dimissioni collettive non sono valide.

2.5.4 Rimozione

Il Comitato può rimuovere i soci che violano i doveri di lealtà e solidarietà all'interno del RCS o che mettono in pericolo la buona reputazione del RCS. Ciò vale in particolare in caso di:

- comportamento antisportivo
- attacchi non oggettivi e personali contro altri soci del club
- violazioni delle norme sulla protezione degli animali

La rimozione è efficace solo all'interno della sezione e non è vincolante per le altre sezioni della SCS.

Prima della rimozione, al membro interessato deve essere data la possibilità di prendere posizione nei confronti dei rimproveri sollevati contro di esso (diritto di audizione).

Il socio interessato ha il diritto di presentare ricorso al Presidente del RCS all'attenzione della prossima Assemblea generale ordinaria entro 30 giorni dalla notifica della decisione sulla rimozione. L'Assemblea generale decide in merito al ricorso a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Le astensioni e i voti non validi sono considerati voti contrari.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

2.5.5 Espulsione

Un socio può essere espulso in seguito a:

- grave violazione dello statuto o dei regolamenti della SCS o del RCS
- danno alla reputazione o agli interessi del RCS o della SCS

Su proposta del Comitato, l'Assemblea generale ordinaria ordina l'espulsione con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Le astensioni e i voti non validi sono considerati voti contrari.

L'avvio della procedura d'espulsione deve essere comunicato al socio con lettera raccomandata almeno 20 giorni prima della prossima Assemblea generale ordinaria, avvertendolo sulla possibilità di rappresentare oralmente o per iscritto il proprio caso davanti all'Assemblea Generale.

L'espulsione deve essere notificata all'interessato con lettera raccomandata, indicandone i motivi. Il socio espulso ha la facoltà di presentare ricorso al Tribunale associativo della SCS entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

Con riserva dell'Articolo 75 CC.

L'espulsione comporta la perdita della qualità di socio in tutte le sezioni della SCS. Ai soci espulsi è vietato partecipare a mostre e a esami riconosciuti o ad altri eventi della SCS o delle sue sezioni. L'SHSB è loro precluso, un eventuale nome d'allevamento viene cancellato.

3. Gruppi regionali

3.1 *Forma giuridica, qualità di socio, costituzione, statuto, riconoscimento, regione*

- 3.1.1 Forma giuridica** I gruppi regionali (di seguito denominati GR) sono organi del RCS e hanno la forma giuridica di associazione ai sensi dell'Articolo 60 segg. (CC). Non sono sezioni della SCS.
- 3.1.2 Qualità di socio** Solo i soci del RCS possono essere soci di un GR.
- 3.1.3 Costituzione** La costituzione avviene attraverso un'assemblea costitutiva dei soci del RCS, in occasione della quale viene eletto un Comitato, composto come minimo dal Presidente, da un cassiere e da un altro membro.
- 3.1.4 Statuto** Il Comitato del RCS redige un modello di statuto del GR. Il suo scopo consiste nel facilitare al GR l'elaborazione del suo statuto e contiene disposizioni obbligatorie e facoltative. Lo statuto del GR e le sue modifiche non entreranno in vigore fino a quando non saranno stati esaminati dal Comitato del RCS e giudicate conformi allo statuto del RCS e alle disposizioni vincolanti del modello di statuto per il GR.
- 3.1.5 Riconoscimento** Il Comitato decide sul riconoscimento dei gruppi regionali. Premesse sono un Comitato eletto conformemente all'articolo 3.1.3 e statuti conformi all'articolo 3.1.4 ritenuti validi.
- 3.1.6 Regione** La conferenza plenaria è competente per l'assegnazione degli spazi geografici. Modifiche sono sempre possibili nell'ambito dello sviluppo della rete dei GR.

3.2 *Diritti e obblighi*

- 3.2.1 Sostegno** IL RCS promuove le attività dei GR nell'ambito delle sue possibilità e le sostiene dal punto di vista personale, materiale, finanziario e logistico, senza che per questo possa essere evinto un diritto dei GR.
- 3.2.2 Organizzazione del RCS e** I GR si organizzano e gestiscono autonomamente nell'ambito dello statuto del GR.
- 3.2.3 Compiti** Il GR è obbligato a impegnarsi per gli scopi del RCS e della SCS e di attenersi ai loro statuti, regolamenti e alle loro istruzioni. Previo accordo, il RCS può delegare alcuni dei suoi compiti ai GR.
- I GR hanno l'obbligo di proporre alla conferenza plenaria un rappresentante

dei gruppi regionali per il Comitato del RCS.

- 3.2.4 Struttura dei prezzi per** Durante i loro eventi, i GR garantiscono, mediante prezzi più vantaggiosi i soci del RCS, che associarsi ai GR divenga attrattiva.

3.3 Finanze, responsabilità e controllo

- 3.3.1 Contributi non vincolati** Il RCS promuove le attività dei GR nell'ambito delle sue possibilità e le sostiene dal punto di vista personale, materiale, finanziario e logistico, senza che per questo i GR possano avanzare dei diritti in tal senso.

- 3.3.2 Contributi vincolati** Inoltre sono possibili contributi finanziari per eventi specifici per retrieve. I Gruppi Regionali devono negoziare preventivamente tali contributi con il Comitato del RCS. Il bilancio preventivo del RCS prevede un importo quadro destinato a ciò.

- 3.3.3 Responsabilità** Il RCS non è responsabile per i debiti dei Gruppi Regionali. Per contro, nemmeno i gruppi regionali sono responsabili per i debiti del RCS.

- 3.3.4 Controllo** Il Comitato del RCS è tenuto a controllare le attività dei GR. I Gruppi Regionali devono quindi presentare annualmente al Comitato del RCS, entro la fine di febbraio, i seguenti documenti dell'anno associativo passato:
- rapporto annuale
 - conto annuale con bilancio e conto economico
 - rapporto dei revisori
 - elenco dei soci

3.4 Scioglimento e disconoscimento

- 3.4.1 Scioglimento** Un Gruppo Regionale può decidere sul proprio scioglimento. I dettagli sono regolati dallo statuto del GR.

- 3.4.2 Disconoscimento principi** Se un gruppo regionale contravviene gravemente gli interessi del RCS o della SCS, trasgredisce i suoi statuti, regolamenti o decisioni o viola i di lealtà all'associazione, su proposta del Comitato può essere disconosciuto come gruppo regionale dall'Assemblea Generale del RCS, a condizione che 2/3 degli aventi diritto al voto presenti votino a favore del disconoscimento.

- 3.4.3 Patrimonio** Se un gruppo regionale viene sciolto o disconosciuto, il patrimonio del Gruppo Regionale viene depositato presso il RCS. Il RCS mette a disposizione di un Gruppo Regionale costituitosi a nuovo e riconosciuto nello stesso spazio geografico limitato.
- Se il Gruppo Regionale sciolto non può essere nuovamente costituito e riconosciuto entro cinque anni, la Conferenza plenaria distribuirà il

patrimonio ai GR.

4. Organizzazione

Gli organi del RCS sono:

- 4.1 L'Assemblea generale
- 4.2 La Riunione del Club
- 4.3 La Conferenza plenaria
- 4.4 Il Comitato
- 4.5 Le Commissioni
- 4.6 L'Organo di revisione

4.1 *Assemblea generale*

4.1.1 Compito L'Assemblea generale (di seguito AG) è l'organo superiore del RCS. Deve essere tenuta in un luogo centrale.

All'AG compete la supervisione sulle attività di tutti gli organi del RCS. Essa elegge il Comitato, i membri delle Commissioni permanenti e l'Organo di revisione.

4.1.2 Competenze L'AG decide definitivamente su tutte le questioni interne dell'Associazione.

In particolare è responsabile per:

1. l'approvazione del verbale dell'ultima AG
2. l'approvazione dei rapporti annuali
3. l'accettazione del conto annuale e della relazione dell'Organo di controllo e il discarico del Comitato
4. l'approvazione del programma delle attività
5. la determinazione del contributo dei soci ed eventualmente dei contributi straordinari
6. l'approvazione del budget per l'anno in corso
7. la determinazione delle competenze per le spese del Comitato
8. la delibera sulle spese che superano le competenze del Comitato
9. Elezioni:
 - del Presidente
 - degli altri membri del Comitato fatta eccezione del rappresentante dei Gruppi Regionali, la cui elezione compete alla Conferenza plenaria
 - i membri delle Commissioni permanenti
 - l'Organo di revisione
 - i candidati giudici delle mostre e i candidati giudici delle prestazioni e il giudice delle prestazioni
10. Emanazione e modifica dello statuto e dei regolamenti
11. Delibera sulle proposte presentate al Comitato
12. Nomina dei soci onorari
13. Trattamento dei ricorsi ed espulsione di soci
14. Scioglimento dell'Associazione.

- 4.1.3 AG ordinaria** L'AG ordinaria è convocata al più tardi a fine marzo di ogni anno.
- 4.1.4 AG straordinaria** L'AG straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento con delibera del Comitato o su richiesta scritta e motivata di un quinto dei soci nonché dell'organo di controllo.
L'AG straordinaria deve tenersi entro due mesi dal ricevimento della domanda.
- 4.1.5 Convocazione** La convocazione dell'AG ordinaria compete al Comitato. Essa avviene su invito scritto o elettronico ai soci, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e con pubblicazione dell'ordine del giorno.
Le questioni che non sono all'ordine del giorno possono essere discusse, ma non può essere deliberato su di esse.
- 4.1.6 Proposte**
all'Assemblea Le proposte dei soci devono essere presentate per iscritto al Presidente e brevemente motivate entro e non oltre il 31 dicembre antecedente generale.
Un socio può presentare al massimo due proposte. Il numero di proposte presentate dagli organi del RCS non è limitato. Ogni proposta deve essere iscritta all'ordine del giorno.
- 4.1.7 Quorum** Ogni AG convocata ai sensi dello Statuto ha il quorum, indipendentemente dal numero dei soci presenti.
- 4.1.8 Votazioni** Nell'AG, ogni socio del RCS avente diritto di voto ha diritto a un voto.
Qualora lo statuto non disponga diversamente, l'AG delibera a maggioranza semplice dei voti validi espressi. Le astensioni non sono considerate.
I regolamenti sull'allevamento e sulla valutazione genetica e le relative modifiche devono essere decisi a maggioranza assoluta.
Gli emendamenti e le revisioni dello Statuto richiedono la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.
Per le elezioni si applica la maggioranza assoluta al primo scrutinio (le astensioni sono considerate voti contrari) e la maggioranza relativa dei voti validi espressi al secondo scrutinio (le astensioni non sono prese in considerazione).
In caso di parità di voti, decide il Presidente mentre nelle elezioni la decisione viene presa a sorteggio.
Le votazioni e le elezioni si svolgono a scrutinio palese, a meno che l'AG non decida altrimenti.
Nel caso di proposte discusse e accettate nel corso di una riunione del Club (art. 4.2), il Comitato è autorizzato a limitare il numero dei votanti o a farli votare senza prima discutere sulla proposta.
- 4.1.9 Verbale** Su tutte le deliberazioni si tiene un verbale.

4.1.10 **Votazione assembleare** Le delibere che rientrano nella sfera di competenza dell'AG possono essere prese tramite votazione assembleare. Le disposizioni sull'AG si applicano mutatis mutandis.

4.2 Riunione del Club

4.2.1 **Compito** Il Comitato può convocare una riunione del Club per discutere questioni o problemi specifici. La riunione del Club non può prendere decisioni vincolanti, bensì è di natura consultiva.

La riunione del Club ha il diritto di presentare proposte all'AG.

4.2.2 **Svolgimento** La convocazione e le delibere sono analoghe alle disposizioni applicabili per l'AG.

4.3 Conferenza plenaria

4.3.1 **Composizione** La Conferenza plenaria (di seguito denominata CP) è composta da rappresentanti del Comitato del RCS e, di norma, da 2 rappresentanti di ogni GR.

4.3.2 **Compiti** La CP discute il lavoro del GR e del Comitato svolto nell'anno in corso e coordina le attività per il prossimo anno. Discute i desideri e i problemi e cerca soluzioni.
Essa decide in merito all'attribuzione degli spazi geografici ai sensi dell'Articolo 3.1.6 e alla ripartizione dei contributi non vincolati ai sensi dell'Articolo 3.3.1 ai singoli GR.

La CP elegge il rappresentante del gruppo regionale nel Comitato del RCS. Tale elezione avverrà solo negli anni in cui vengono eletti anche tutti gli altri membri del Comitato del RCS. La carica inizia ogni volta alla prossima AG.

4.3.3 **Convocazione** La CP è convocata dal Comitato. La CP ordinaria ha luogo ogni anno nel quarto trimestre. Se necessario, può essere convocata una CP straordinaria.

4.3.4 **Ordine del giorno** L'ordine del giorno è redatto dal Comitato in consultazione con i GR e inviato ai gruppi almeno tre settimane prima della CP. Alla CP ordinaria sono richiesti i seguenti punti all'ordine del giorno:

- Orientamento sulle attività del GR e del RCS nell'anno in corso
- Armonizzazione degli eventi del GR e del RCS nel prossimo anno
- Domanda di sostegno finanziario dei GR da parte del RCS per l'anno successivo.
- Chiave di ripartizione dei contributi non vincolati ai sensi dell'Articolo 3.3.3.1 .

4.3.5 Diritto di voto Hanno diritto al voto un rappresentante di ogni gruppo regionale e quattro membro del Comitato. I gruppi regionali non presenti non hanno diritto al voto. In caso di parità dei voti, il voto decisivo spetta al Presidente del RCS.

4.3.6 Delibere La Conferenza plenaria ha carattere consultivo e non può prendere delibere vincolanti, ad eccezione dei compiti di cui all'articolo 4.3.2. Essa ha però il diritto di presentare proposte all'AG.

4.4 Comitato

4.4.1 Composizione Il Comitato è composto da almeno 5 membri, incluso il Presidente. Viene eletto per 3 anni. Una rielezione è ammessa. Il Presidente e il cassiere vengono eletti in carica con la loro funzione. Per il resto, il Comitato si costituisce da solo.

Il Presidente viene eletto in carica dall'AG. Deve essere cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio svizzero e domiciliato in Svizzera (statuto SCS, Art. 6, cpv 2).

Inoltre, l'AG elegge gli altri membri del Comitato, fatta eccezione per il rappresentante dei gruppi regionali.

Il Comitato si autocostituisce, ad eccezione del Presidente e del rappresentante dei gruppi regionali. Devono essere occupate obbligatoriamente le seguenti competenze:

- capo finanze (cassiere)
- segretario (attuario)
- rappresentante dei gruppi regionali
- 1 rappresentante per ciascuno nelle Commissioni permanenti

Il mandato dura tre anni. I membri del Comitato eletti nel corso del mandato, completano il periodo in carica del loro predecessore. Il primo anno di elezioni dopo l'entrata in vigore del presente Statuto è il 2008.

Le persone che vivono nello stesso nucleo familiare possono far parte del Comitato o di una Commissione, ma non due persone nello stesso organismo.

Il RCS ha l'obbligo di avere almeno tre abbonamenti per l'organo di pubblicazione ufficiale della SCS. Il Presidente, l'attuario e il cassiere sono quindi obbligati ad abbonare l'organo di pubblicazione ufficiale della SCS.

4.4.2 Facoltà di deliberare Il Comitato raggiunge il quorum quando la maggioranza dei suoi membri partecipa alla consultazione. La riunione deve essere convocata per iscritto (o elettronicamente) con almeno 7 giorni di anticipo, indicando l'ordine del giorno.

Le delibere del Comitato sono prese con la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voto, quello del Presidente è determinante. Non è permesso farsi rappresentare.

Le delibere possono essere prese anche con lettera circolare, qualora un membro non richieda una consultazione orale.

Il Comitato disciplina il potere di firma.

4.4.3 Verbale Sulle trattative è redatto un verbale, nel quale sono riportate le delibere e le

prese di posizione importanti.

4.4.4 Compiti

Il Comitato è responsabile di tutte le questioni del RCS che non sono assegnate ad altri organi dallo statuto o da delibere dell'AG. A esso competono in particolare:

1. Rappresentanza esterna del RCS, in particolare nei confronti della SCS e delle altre sezioni della SCS.
2. La nomina di delegati che rappresentano gli interessi del RCS alle conferenze dei delegati della SCS e delle sue commissioni.
3. La preparazione degli affari dell'AG.
4. L'attuazione delle delibere dell'AG.
5. La gestione dello statuto e dei regolamenti della SCS e del RCS.
6. La promozione degli obiettivi perseguiti dal RCS (in particolare ai sensi degli artt. 1.2 e 1.3 del presente statuto).
7. L'approvazione di mostre, esami e altri eventi del club.
8. L'elaborazione di regolamenti all'attenzione dell'AG e l'emanazione di direttive.
9. L'organizzazione del lavoro all'interno del Comitato con linee guida per l'espletamento dei singoli compiti.
10. La delega di compiti a commissioni permanenti o temporanee, a singoli membri o a terze persone esterne, mantenendo sempre la propria responsabilità e disciplinandone i poteri e le funzioni.
11. L'emanazione del regolamento operativo, che definisce le competenze e gli obblighi delle commissioni permanenti.

4.4.5 Commissione

Il Comitato è autorizzato a delegare la gestione degli affari correnti ad una commissione esecutiva.

I compiti e le competenze della commissione esecutiva sono descritti dal Comitato nel regolamento operativo.

4.4.6 Presidente

Al Presidente compete in particolare:

1. la gestione e la sorveglianza di tutte le attività del club, la stesura del rapporto annuale e la rappresentanza verso l'esterno
2. la preparazione dei lavori per le riunioni del Comitato e dell'AG
3. la presidenza di tali riunioni e assemblee

4.4.7 Vicepresidente

Il vicepresidente rappresenta il Presidente in caso di un suo impedimento.

4.4.8 Attuario

L'attuario si occupa dei verbali e della corrispondenza.

4.4.9 Capo finanze

Il Capo finanze è responsabile per la gestione della contabilità conformemente alle direttive del Comitato. Controlla il rispetto del budget e assicura la tempestiva preparazione e revisione del conto annuale dell'anno precedente e la preparazione del bilancio preventivo all'attenzione dell'AG.

4.4.10 Membri aggregati

Ai membri aggregati possono essere assegnati compiti speciali.

4.4.11 Regolamentazione delle firme La firma giuridicamente vincolante per l'Associazione compete al Presidente assieme a un altro membro del Comitato o, in caso di impedimento, congiuntamente ad altri due membri del Comitato.

4.4.12 Organo di revisione L'Organo di revisione è composto da almeno un revisore dei conti. La durata del mandato è di 3 anni. L'Organo di revisione esamina l'intero conto dell'associazione e presenta un rapporto scritto all'AG.

4.5 Commissioni

4.5.1 In generale Le Commissioni servono a svolgere compiti ad alta intensità di lavoro, speciali o permanenti. Esse sono sottomesse al Comitato.

Il Comitato deve essere rappresentato in seno alla Commissione da almeno un membro e deve disciplinare i compiti e i poteri delle Commissioni.

4.5.2 Commissioni speciali Le Commissioni speciali possono essere istituite dal Comitato per risolvere compiti speciali.

4.5.3 Commissioni permanenti Le Commissioni permanenti servono a svolgere importanti compiti ad alta intensità di lavoro che sorgono continuamente o ripetutamente. I compiti e le competenze delle Commissioni permanenti sono disciplinati dal Comitato nel regolamento operativo.

I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dall'AG, ad eccezione del rappresentante del Comitato che è nominato dal Comitato stesso e dirige generalmente la commissione.

In caso di dimissioni di membri della commissione che non vengono date nel corso di un'AG, il Comitato elegge, su richiesta della commissione, un membro supplente che svolge le sue funzioni ad interim fino alla prossima AG.

4.5.4 Commissione allevamento La Commissione per l'allevamento (di seguito CA) è la prima Commissione permanente del RCS. I suoi compiti e le sue competenze sono disciplinati principalmente dal Regolamento di allevamento, con integrazione del Regolamento operativo.

La CA promuove e controlla l'allevamento dei retriever e garantisce il rispetto delle disposizioni dei regolamenti di allevamento del RCS e della SCS.

È responsabile della formazione e del perfezionamento dei giudici caratteriali.

Per l'esame dell'idoneità all'allevamento realizza test caratteriali e valutazioni del valore della forma.

Il diritto di opposizione contro le decisioni e le sanzioni della CA è disciplinato dal regolamento sull'allevamento del RCS.

I compensi per le prestazioni del CA sono stabiliti dall'AG.

4.5.5 Commissione mostre La Commissione mostre (di seguito CM) e la seconda Commissione permanente del RCS. La CM garantisce il rispetto del regolamento sulle mostre della SCS e delle disposizioni per l'organizzazione delle mostre.

La CM è responsabile della formazione e della formazione continua specifica conforme alla razza dei giudici speciali per i retriever.

Essa nomina i giudici per le mostre nazionali e internazionali in Svizzera.

Supporta e coordina le attività dei comitati organizzativi regionali per l'organizzazione di mostre retriever.

4.5.6 Commissione caccia La Commissione per la caccia (di seguito CC) è la terza Commissione permanente del RCS. La CC provvede al rispetto dei regolamenti sulla caccia del RCS e della SCS. È responsabile per la formazione e la formazione continua specifiche per la razza dei giudici di caccia per i retriever.

La CC promuove un lavoro di caccia specifico per i retriever. Organizza allenamenti ed esami di caccia, se possibile in collaborazione con i GR interessati.

4.5.7 Commissione redazionale La Commissione redazionale (di seguito CR) e la quarta Commissione permanente del RCS. La CR è responsabile per la redazione e la pubblicazione delle news e di articoli negli organi ufficiali di pubblicazione del RCS.

4.5.8 Altre commissioni permanenti Su richiesta del Comitato, l'AG può, se necessario, istituire ed eleggere ulteriori commissioni permanenti.

5. Finanze e responsabilità

5.1 Contabilità La contabilità è di competenza del Comitato, che dispone dei fondi nell'ambito del budget annuale e controlla gli investimenti patrimoniali. Le Commissioni permanenti non hanno fondi propri, le loro entrate e uscite sono registrate nel conto del RCS.

L'anno di esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il conto annuale deve informare sul conto profitti e perdite delle commissioni permanenti e sul conto economico e sul bilancio di tutto il RCS.

5.2 Proventi Le risorse finanziarie dell'Associazione risultano da:

- contributi associativi ordinari
- contributi straordinari deliberati dall'AG
- contributi di sponsorizzazione
- eccedenze da eventi
- proventi dal patrimonio dell'Associazione
- contributi volontari e donazioni

5.3 Utilizzo Le risorse finanziarie possono essere utilizzate solo per perseguire scopi

statutari.

- 5.4 Responsabilità** Per gli obblighi del RCS risponde solo il patrimonio dell'Associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.
- Secondo lo statuto della SCS (articolo 19 dello statuto della SCS), essa non risponde per le passività delle sezioni; al contrario anche il RCS non risponde per le passività della SCS.

6. Scioglimento e disposizioni finali

- 6.1 Scioglimento** Lo scioglimento del RCS può essere deciso solo da un'Assemblea generale convocata a tale scopo.
- Oltre alla delibera di scioglimento, l'Associazione deve deliberare anche sull'uso appropriato dei beni dell'Associazione.
- La delibera di scioglimento dell'Associazione e la delibera sull'uso appropriato dei beni dell'Associazione devono ricevere 4/5 dei voti degli aventi diritto al voto presenti. Le astensioni e i voti non validi sono considerati voti contrari.
- Se viene deliberato validamente sullo scioglimento dell'Associazione, ma non sull'uso appropriato del suo patrimonio, il patrimonio dell'Associazione viene trasferito alla SCS, che a sua volta decide in merito all'uso appropriato.
- 6.2 Revisione dello statuto** Una revisione del presente statuto richiede la delibera di 2/3 dei membri aventi diritto di voto presenti all'Assemblea generale. Le astensioni e i voti non validi sono considerati voti contrari.
- 6.2 Correttezza** Per semplicità, lo statuto è stato redatto nella forma maschile. Naturalmente, la forma femminile è sempre inclusa. In caso di dubbio è determinante la versione tedesca di questo statuto.
- 6.2 Approvazione** Il presente statuto è stato accettato dall'Assemblea generale del 13 aprile 2019 ed entra in vigore con l'approvazione del Comitato centrale della SCS.
- Esso sostituisce quello del xx.xx.xx.xxxx

Aarau, 13 aprile 2019

Il Presidente del RCS
Michael Gruber

La segretaria del RCS
Kim Füllemann